Emanato con il D.R. n. 302-48 del 22.2.2002

Modificato con D.R. n.1290-2007 Prot n. 16843 del 04/05/2007

Regolamento d'Ateneo sulla verifica delle autocertificazioni presentate dagli studenti per l'esonero totale o parziale di tasse e contributi

Art.1 Il Settore Tasse e contributi svolge il controllo, in collaborazione con le competenti Segreterie Studenti delle Facoltà, sulla veridicità delle autocertificazioni presentate dagli studenti iscritti ai corsi di laurea triennale, ai corsi di laurea specialistica/magistrale nonché dagli studenti iscritti ai corsi di studi del vecchio ordinamento;

Art.2 Destinatari dei controlli sono: a) gli studenti che dichiarano di appartenere ad un nucleo familiare privo di reddito e di patrimonio; b) gli studenti che hanno ottenuto una riduzione totale o parziale di tasse e contributi per reddito e merito;

Art.3 Il controllo verrà effettuato per tutti gli studenti di cui alla lettere a) del precedente articolo e nella misura del 5% per ogni anno accademico per gli studenti di cui alla lettera b) del precedente articolo. Per tale controllo si procederà con un'estrazione a sorte mediante un programma informatico predisposto dall'AGESI (Area Gestione Servizi Informatici), alla presenza del responsabile del Settore Tasse e contributi, degli studenti eletti in Consiglio di Amministrazione, oltre che del Presidente del Consiglio Studentesco;

Art.4 I nominativi degli studenti estratti, unitamente alla documentazione dagli stessi prodotta verranno segnalati alle Amministrazioni competenti per gli accertamenti necessari;

Art.5 Lo studente che ha presentato domanda non veritiera dovrà versare l'intero ammontare di tasse e contributi e perderà il diritto ad ottenere benefici di qualsiasi natura per tutta la durata degli studi nel caso in cui il reddito accertato sia uguale o superiore ad € 10.000,01. Lo studente che ha omesso di dichiarare un reddito il cui ammontare a seguito di accertamento risulti non superiore ad € 10.000,00 dovrà versare le tasse e i contributi calcolati sulla base del reddito accertato

Art.6 Lo studente che su base di dichiarazione non veritiera risultasse idoneo e/o vincitore di borsa di studio regionale dovrà versare una somma pari all'importo massimo di tasse e contributi e perderà il diritto ad ottenere benefici di qualsiasi natura per tutta la durata del corso di studi nel caso in cui il reddito accertato sia uguale o superiore ad € 10.000,01.

Art.7 Gli studenti che si renderanno responsabili di dichiarazioni non veritiere,a prescindere dall'ammontare del reddito non dichiarato, verranno segnalati alle competenti Autorità Giudiziarie nel doveroso rispetto delle norme vigenti;

Art.8 Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua emanazione.